

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1984

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di estradizione tra Italia e Canada, firmato a Roma il 6 maggio 1981, regola i rapporti tra i due Paesi in sostituzione di quello vigente del 1873 ormai largamente superato. Esso si ispira ai principi consolidati nel diritto internazionale, la maggior parte dei quali sono contenuti nella convenzione europea di estradizione, adottata a Parigi il 13 dicembre 1957.

Le disposizioni più rilevanti che caratterizzano il provvedimento sono le seguenti:

1) l'extradizione è concessa solo per i reati per i quali, in base alla legislazione delle Parti contraenti, sia prevista una pena detentiva di almeno due anni ovvero, nel caso di persona condannata, qualora rimanga da scontare una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi;

2) l'extradizione non è concessa quando lo Stato richiesto consideri il reato, oggetto della domanda, di natura politica. Tuttavia si presumono di natura non politica alcuni reati gravi, tassativamente elencati, ove le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita e la libertà di una persona;

3) è previsto l'obbligo dello Stato richiesto di concedere l'extradizione anche di un suo cittadino, a meno che detto Stato non informi lo Stato richiedente che intende procedere giudizialmente sul proprio territorio nei confronti della persona per la quale è stata proposta domanda di estradizione;

4) tra le ipotesi di non concessione della estradizione va citata quella in cui il

reato oggetto della domanda è punibile nello Stato richiedente con la pena di morte, mentre le leggi dello Stato richiesto non prevedono tale pena, salvo che lo Stato richiedente non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dall'altro Stato, a non fare infliggere o a non fare eseguire la pena stessa (articolo V, lettera f);

5) sono elencati in maniera specifica i documenti che debbono accompagnare la domanda di estradizione (articoli VII e VIII);

6) è attribuita allo Stato richiedente la facoltà, in attesa di presentare la domanda di estradizione, di chiedere l'arresto provvisorio della persona chiamata in causa;

6) la persona estradata non potrà essere giudicata, punita o detenuta dallo Stato richiedente per un reato, commesso prima della sua consegna, diverso da quello per il quale è stata concessa l'extradizione, salvo che lo Stato richiesto lo consenta o che la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente entro 45 giorni dal rilascio o vi abbia fatto ritorno volontariamente (articolo XV).

Il Trattato in esame costituisce un adeguato ed aggiornato strumento di cooperazione internazionale che si rende particolarmente necessario in un momento in cui la criminalità organizzata ha assunto dimensioni e caratteristiche che vanno al di là dei confini nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII del Trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL CANADA

Il Governo della Repubblica italiana ed

Il Governo del Canada

Desiderando regolare di comune accordo le proprie relazioni in materia di estradizione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

1. Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi sul proprio territorio, sia perseguita o condannata dalla competente autorità dell'altra Parte, per un reato menzionato al successivo articolo 2.

2. Lo Stato richiesto non è obbligato a concedere l'extradizione in relazione a reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente, salvo il caso in cui esso possa rivendicare un'analogia giurisdizione per reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Articolo II.

1. L'extradizione è concessa in relazione ad ogni reato per il quale l'extradizione può essere concessa a termini della legislazione delle due Parti contraenti e, in particolare, senza limitare l'applicazione di quanto precede, per i reati indicati nell'Allegato al presente Trattato, purchè l'azione o l'ommissione configuri un reato punibile dalle leggi di entrambe le Parti contraenti.

2. L'extradizione è concessa anche per il caso di tentativo o di concorso nella perpetrazione di uno dei reati previsti nell'Allegato.

3. L'extradizione è concessa solo in relazione a reati per i quali, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di due anni o una pena più grave, ovvero, nel caso di persona condannata, qualora rimanga da scontare una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi.

4. Qualora la domanda di estradizione si riferisca a più reati, fra i quali non tutti integrino i requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato richiesto, qualora conceda l'extradizione per almeno uno dei reati che integrino i predetti requisiti, può concederla anche per gli altri.

Articolo III.

1. Lo Stato richiesto accoglie la domanda di estradizione di un proprio cittadino, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente Trattato, salvo che non informi lo Stato richiedente che esso intende procedere giudizialmente sul proprio territorio contro la persona ritenuta responsabile del reato per il quale è stata richiesta l'extradizione. In tal caso lo Stato richiedente dovrà inviare allo Stato richiesto tutti gli atti, i documenti e gli elementi di prova necessari all'azione giudiziaria. Tutte le spese relative al procedimento giudiziario sono a carico dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente sarà informato del risultato del procedimento.

2. L'extradizione potrà essere rifiutata, ai sensi del paragrafo 1, unicamente se la persona richiesta è cittadino dello Stato richiesto alla data in cui la domanda di estradizione viene presentata.

Articolo IV.

1. L'extradizione non è concessa se:

a) lo Stato richiesto considera il reato in questione come un reato di natura politica: oppure

b) lo Stato richiesto ritiene che la domanda di estradizione sia stata avanzata allo scopo di perseguire o punire la persona richiesta per ragioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche.

2. I seguenti reati si presume che non siano reati di natura politica qualora le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita o per la libertà di una persona:

a) omicidio, sequestro di persona o altri atti di violenza contro la persona o la libertà di un individuo nei cui confronti una Parte contraente debba accordare una speciale protezione in base al diritto internazionale;

b) atti di violenza contro i locali ufficiali, all'alloggio privato o ai mezzi di trasporto di una persona di cui alla lettera a); oppure

c) ogni reato di cui ai punti 20 e 21 dell'Allegato.

Articolo V.

L'estrazione non è concessa quando:

a) l'infrazione è stata commessa sul territorio dello Stato richiesto, a meno che le autorità competenti di detto Stato decidano di non intraprendere azioni giudiziarie contro la persona richiesta;

b) la persona richiesta è stata giudicata e assolta o condannata per il reato per il quale si chiede l'extradizione;

c) la persona richiesta sia, o sia stata, oggetto di istruttoria o di giudizio nello Stato richiesto per il reato per il quale si chiede l'estradizione;

d) il reato per il quale si chiede l'estradizione è considerato dallo Stato richiesto unicamente un'infrazione a leggi militari;

e) è intervenuta la prescrizione dell'azione penale o della pena;

f) il reato per il quale si chiede l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente e le leggi dello Stato richiesto non prevedono per il reato in questione tale pena, salvo che lo Stato richiedente non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dallo Stato richiesto, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Articolo VI.

La domanda di estradizione ed ogni successiva corrispondenza saranno inoltrate per via diplomatica.

Articolo VII.

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto ed accompagnata da:

a) ogni informazione disponibile relativa alla descrizione e alla identità della persona richiesta;

b) la descrizione del reato per il quale si chiede l'estradizione, inclusi la data e il luogo in cui esso è stato commesso, salvo che tali informazioni figurino già nel mandato di arresto o nella sentenza di condanna; e

c) il testo di tutte le disposizioni di legge dello Stato richiedente applicabili al reato.

2. La domanda di estradizione di una persona imputata di un reato o condannata in contumacia è accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche:

a) da un mandato di arresto emesso da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente; e

b) da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi dello Stato richiesto, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio della persona in questione, se il reato fosse stato commesso in detto Stato.

3. La domanda di estradizione di una persona condannata è accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche da:

a) una certificazione che attesti la condanna della persona richiesta e che menzioni anche la pena comminata, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato richiedente; e

b) una dichiarazione che attesti l'assenza di impedimenti giuridici alla pronuncia o alla esecuzione della pena e che indichi la durata della pena non espiata.

Articolo VIII.

1. I documenti indicati nell'articolo VII e le deposizioni rese sotto giuramento od in altra forma solenne da o per conto dello Stato richiedente sono ammessi come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, ove sia certificato che essi sono l'originale o una copia autentica, a mezzo dell'attestazione di un giudice o di altro funzionario dello Stato richiedente e siano autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia dello Stato richiedente. Ogni documento che abbia tale attestazione e sigillo sarà considerato come debitamente certificato conforme e autenticato.

2. Qualora le informazioni comunicate dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di decidere sulla domanda di estradizione, detto Stato richiederà il complemento di informazioni necessarie e potrà stabilire un termine per ottenerle.

Articolo IX.

Ove l'extradizione non sia concessa per l'insufficienza delle prove presentate e la persona richiesta sia posta in libertà, ciò non pregiudicherà il diritto dello Stato richiedente di presentare una successiva domanda di estradizione per il medesimo reato, accompagnata da ulteriori prove.

Articolo X.

1. Le autorità competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto provvisorio della persona di cui chiedono l'extradizione sia per la via diplomatica, sia per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). La richiesta di arresto provvisorio inoltrata per il tramite dell'Interpol deve essere confermata al più presto possibile per via diplomatica, qualora la persona di cui si chiede l'arresto sia rintracciata nello Stato richiesto.

2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere:

a) tutte le possibili informazioni relative alla descrizione e alla identità della persona richiesta;

b) una dichiarazione da cui risulti l'intenzione di chiedere la estradizione;

c) una descrizione delle circostanze relative alla perpetrazione del reato;

d) una copia del mandato di arresto o della sentenza di condanna della persona richiesta oppure una dichiarazione che tale mandato è stato spiccato o tale sentenza pronunciata nello Stato richiedente; e

e) ogni altra informazione necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di arresto dello Stato richiesto.

3. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuto arresto della persona reclamata.

4. Se la domanda di estradizione non perviene entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data dell'arresto della persona reclamata o entro un eventuale successivo termine stabilito dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, la persona cui essa si riferisce sarà rimessa in libertà.

5. Il rilascio della persona richiesta in base al paragrafo 14 non impedirà l'instaurazione di un successivo procedimento nel caso in cui la domanda di estradizione pervenga allo Stato richiesto dopo il suddetto rilascio.

Articolo XI.

Qualora domande di estradizione della medesima persona vengano inoltrate da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati, lo Stato richiesto, a propria discrezionalità, potrà decidere verso quale Stato la persona in questione debba essere estradata, tenendo conto di tutte le circostanze, ed in particolare della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della nazionalità della persona richiesta e della possibilità di un'extradizione ulteriore verso un altro Stato.

Articolo XII.

1. Lo Stato richiesto comunica al più presto possibile allo Stato richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione e, nel caso in cui questa venga concessa, pone l'individuo richiesto a disposizione delle persone autorizzate dallo Stato richiedente a prenderlo in custodia alla data e nella località concordate tra le Parti contraenti. Se l'extradizione è rifiutata lo Stato richiesto ne indica i motivi.

2. La persona richiesta può essere rilasciata, qualora, essendo stata messa a disposizione delle persone autorizzate a prenderla in consegna ai sensi del paragrafo 1, non sia stata prelevata dal territorio dello Stato richiesto entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla comunicazione che la domanda di estradizione è stata accolta, lo Stato richiesto potrà successivamente rifiutarsi di estradare detta persona per lo stesso reato.

3. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'extradizione.

Articolo XIII.

Lo Stato richiesto, informando lo Stato richiedente della sua decisione, può rinviare la consegna della persona da estradare al fine di sottoporla a procedimento o per farle scontare una pena in relazione ad un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione.

Articolo XIV.

1. Se l'extradizione è concessa, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e fatti salvi i diritti dei terzi, consegna tutti gli oggetti, incluso il denaro, trovati in possesso della persona richiesta, che possano servire come mezzi di prova o che costituiscano il profitto del reato. Per quanto possibile, tali oggetti sono consegnati, senza alcuna specifica domanda, al momento stesso della consegna della persona estradata.

2. Lo Stato richiesto può rifiutarsi di consegnare ogni oggetto che possa essere reclamato da terzi, se non giudica soddisfacenti le assicurazioni dategli dallo Stato richiedente in ordine alla restituzione di tali oggetti al più presto possibile.

Articolo XV.

1. La persona estradata a termini del presente Trattato non potrà essere giudicata, punita e detenuta nel territorio dello Stato richiedente per un reato, commesso prima della sua consegna, diverso da quello per il quale è stata concessa l'extradizione, salvo che:

a) lo Stato richiesto lo consenta; o

b) la persona estradata, avendo avuto la possibilità di lasciare legittimamente il territorio dello Stato richiedente, non lo abbia fatto entro 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo o, avendo lasciato detto territorio, vi abbia fatto ritorno volontariamente.

2. La persona estradata potrà essere processata o condannata per un reato diverso da quello per il quale è stata estradata qualora tale diverso reato si basi sugli stessi fatti esposti nella domanda di estradizione e nei documenti che la sostengono e configuri un reato che possa dar luogo all'extradizione a termini del presente Trattato.

3. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto i risultati del procedimento intrapreso contro la persona estradata. Una copia della sentenza definitiva è trasmessa a richiesta.

Articolo XVI.

La Parte contraente cui è stata consegnata una persona a termini del presente Trattato non potrà estradarla, a sua volta, verso un terzo Stato senza il consenso dell'altra Parte contraente, salvo nei casi previsti dall'articolo XV, paragrafo 1, lettera *b*). La richiesta del consenso a tale successiva estradizione dovrà essere accompagnata dagli originali o dalle copie certificate conformi dei documenti di estradizione inviati dallo Stato terzo.

Articolo XVII.

1. Il transito di una persona estradata da uno Stato terzo ad una delle Parti contraenti, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, è consentito a richiesta, nel rispetto delle leggi di quest'ultima Parte contraente; tale transito, tuttavia, potrà essere rifiutato con le stesse motivazioni in base alle quali l'extradizione della persona potrebbe essere negata a termini del presente Trattato.

2. La Parte contraente che richiede il transito deve fornire ogni documentazione richiesta dall'altra Parte contraente.

Articolo XVIII.

Tutti i documenti presentati in conformità alle disposizioni del presente Trattato sono accompagnati da una traduzione certificata conforme secondo le leggi dello Stato richiedente. Tali traduzioni sono ammesse come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto.

Articolo XIX.

Le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione all'extradizione, sono a carico di quest'ultimo. I servizi competenti dello Stato richiesto assisteranno lo Stato richiedente nella procedura di estradizione. Le spese relative alla traduzione fuori dal territorio dello Stato richiesto, nonchè quelle relative al transito, sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo XX.

Le procedure relative all'arresto provvisorio, all'extradizione e al transito sono regolate unicamente dalle leggi dello Stato richiesto.

Articolo XXI.

1. Ai fini del presente Trattato il riferimento al territorio di una Parte contraente indica tutto il territorio, le acque e lo spazio aereo sotto la sua giurisdizione.

2. È considerato perpetrato sul territorio di una delle Parti contraenti ogni reato commesso:

a) in alto mare a bordo di una imbarcazione registrata nel territorio di tale Parte contraente; oppure

b) contro un aeromobile o a bordo di esso o nei confronti di impianti di navigazione aerea, se tale Parte rivendica la propria giurisdizione in relazione al predetto reato.

3. Un reato commesso in parte sul territorio di una delle Parti contraenti è considerato commesso interamente sul suo territorio.

Articolo XXII.

Dalla sua entrata in vigore il presente Trattato sostituisce ed abroga, nelle relazioni fra le Parti contraenti, il Trattato fra la Gran Bretagna e l'Italia relativo all'extradizione dei malfattori fuggitivi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873 e la Dichiarazione di rettifica di un errore nell'articolo XVIII del Trattato, firmata a Roma il 7 maggio 1873.

Articolo XXIII.

1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Ottawa al più presto.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato potrà essere denunciato per iscritto da ciascuna Parte contraente in qualsiasi momento e cesserà di essere in vigore un anno dopo la data di tale denuncia.

ALLEGATO

1. Omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo, infanticidio.
2. Lesioni personali volontarie.
3. Aborto illegale.
4. Sequestro di persona in tutte le sue forme.
5. Violenza carnale, atti di libidine violenti, incesto, bigamia.
6. Atti di libidine violenti su persona minore dell'età stabilita dalle leggi delle Parti contraenti.
7. Reati contro le leggi sulla prostituzione ed il lenocinio.
8. Mancata assistenza o abbandono di minore o di incapace quando dal fatto derivi un danno od un pericolo per la vita e la salute del minore o dell'incapace.
9. Rapina, furto, furto con scasso, violazione di domicilio aggravata, appropriazione indebita, estorsione.
10. Danneggiamento.
11. Truffa.
12. Ricettazione.
13. Fabbricazione o spaccio di documenti falsi, incluso l'uso dell'atto falsificato.
14. Reati relativi alla contraffazione di moneta.
15. Falso giuramento, falsa testimonianza, subornazione di testimone.
16. Incendio doloso.
17. Illegale impedimento di un procedimento giudiziario in corso o di un procedimento avanti un corpo politico o amministrativo, o interferenza nelle indagini relative alla violazione di una legge penale mediante l'atto di influenzare, corrompere, ostacolare, minacciare o ferire, con qualsiasi mezzo, magistrati, giurati, testimoni o persone debitamente investite di indagini penali.
18. Evasione, procurata evasione o favoreggiamento in relazione alla evasione.
19. Reati relativi alla corruzione di un pubblico ufficiale.
20. Ogni atto od omissione con il fine o suscettibile di:
 - a) compromettere la sicurezza di un aeromobile in volo o di una persona a bordo di tale aeromobile; o
 - b) distruggere o rendere inagibile un aeromobile.
21. Impossessamento o esercizio di controllo di un aeromobile in volo mediante la forza o la violenza ovvero la minaccia di forza o di violenza o qualsiasi altra forma di intimidazione.

22. Atti od omissioni illeciti con il fine o suscettibili di porre a repentaglio la sicurezza delle persone a bordo di treni, navi o altri mezzi di trasporto.
23. Pirateria, ammutinamento o rivolta a bordo di una nave contro l'autorità del comandante della nave stessa.
24. Bancarotta fraudolenta.
25. Reati contro le leggi relative alle sostanze stupefacenti incluse, se l'uso ne è vietato dalle leggi delle due Parti contraenti, le sostanze elencate nelle liste I, II e III della Convenzione sui narcotici del 30 marzo 1961 e quelle elencate nelle liste I, II, III e IV della Convenzione sulle sostanze psicotropiche del 21 febbraio 1971, tenuto conto di tutte le modifiche che potranno esservi apportate in qualsiasi momento.
26. Reati contro le leggi relative alle armi da fuoco, esplosivi, ordigni incendiari, sostanze nucleari o altre armi.
27. Reati contro le leggi relative alle operazioni di borsa.
28. Associazione a delinquere.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in doppio esemplare a Roma, oggi 6 maggio 1981, nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.